



MONT-ROSE

**Unité des Communes valdôtaines
MONT-ROSE**

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**Regolamento per l'utilizzo dell'autoveicolo per
trasporto specifico di persone in determinate
condizioni, di proprietà dell'Unité Mont-Rose**

approvato con deliberazione della Giunta n. 121 del 19.12.2024

Indice

Articolo 1	Oggetto	2
Articolo 2	Soggetti beneficiari	2
Articolo 3	Soggetti che possono formulare richiesta	2
Articolo 4	Requisiti per l'utilizzo.....	2
Articolo 5	Modalità di richiesta all'utilizzo	2
Articolo 6	Consegna dell'autoveicolo	2
Articolo 7	Documentazione e equipaggiamento	3
Articolo 8	Fermo dell'autoveicolo su strada	3
Articolo 9	Restituzione dell'autoveicolo e verifica dello stato dell'autovettura	3
Articolo 10	Interventi di manutenzione, assicurazioni e bolli	3
Articolo 11	Altre spese	3
Articolo 12	Sanzioni, contravvenzioni	3
Articolo 13	Disposizioni finali e di rinvio	3

Articolo 1 Oggetto

1. L'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose ha a disposizione, nel proprio parco macchine, un autoveicolo per trasporto specifico di persone in determinate condizioni, come meglio specificato al successivo articolo 2, omologato ai sensi della normativa ISO 10542-1 e idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 4 passeggeri, conducente escluso. L'autoveicolo è inoltre attrezzato con elevatore omologato a norma di legge per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle.
2. Il presente regolamento individua i soggetti beneficiari e i soggetti autorizzabili all'utilizzo dell'autoveicolo in parola e disciplina le modalità per la richiesta e l'uso dello stesso.

Articolo 2 Soggetti beneficiari

1. L'autoveicolo per trasporto specifico di persone in determinate condizioni è destinato al trasporto di persone con disabilità, anziane, con ridotta capacità motoria e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, con necessità di sostegno elevato, molto elevato o intensivo.
2. Possono beneficiare dell'utilizzo dell'autoveicolo i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, residenti nei Comuni del comprensorio dell'Unité o ospitati presso le Strutture per anziani e inabili gestite dall'Unité stessa.

Articolo 3 Soggetti che possono formulare richiesta

1. L'autoveicolo può essere utilizzato:
 - a. dall'Unité Mont Rose;
 - b. dai Comuni del comprensorio dell'Unité Mont-Rose;
 - c. dalle Associazioni di volontariato e di promozione sociale attive in ambito sociale, di soccorso, sanitario, aventi sede nel territorio dell'Unité Mont-Rose;
 - d. dai Distaccamenti dei volontari dei Vigili del Fuoco aventi sede nel territorio dell'Unité;
 - e. dalle Sezioni dell'Associazione nazionale Alpini aventi sede nel territorio dell'Unité.
2. L'autoveicolo è utilizzato prevalentemente sul territorio regionale e comunque non al di fuori del territorio nazionale, fatta salva l'acquisizione di specifico consenso scritto da parte dell'Unité Mont-Rose.

Articolo 4 Requisiti per l'utilizzo

1. Per l'utilizzo dell'autoveicolo è necessario:
 - a. per il mero trasporto: il possesso, da parte del conducente, della patente di guida B in corso di validità;
 - b. per il trasporto in presenza di una sedia a rotelle, oltre al requisito di cui al comma precedente, è richiesta adeguata formazione all'utilizzo dell'allestimento atto a tale trasporto, al fine di garantirne il corretto utilizzo in sicurezza.

Articolo 5 Modalità di richiesta all'utilizzo

1. La richiesta deve essere presentata almeno 48 ore prima della data di utilizzo, tenendo in debito conto gli orari di apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00).
2. La richiesta è presentata tramite:
 - modello all'uopo predisposto da inviare all'indirizzo info@cm-montrose.vda.it ovvero da consegnare per le vie brevi presso gli uffici dell'Unité
 - servizio online reso disponibile dall'Unité
3. In caso di richieste concomitanti, è assicurata priorità, nell'ordine:
 - a. all'Unité Mont-Rose;
 - b. ai Comuni del comprensorio;
 - c. alle Associazioni di volontariato;
 - d. ai Distaccamenti dei volontari dei VV.FF.;
 - e. alle sezioni comunali dell'Associazione Alpini.
4. In caso di ulteriore concomitanza, la precedenza è accordata secondo l'ordine cronologico dell'istanza.

Articolo 6 Consegna dell'autoveicolo

1. La consegna dell'autoveicolo e il ritiro delle chiavi sono effettuati nell'orario indicato nella richiesta, parimenti, la riconsegna dell'autoveicolo deve essere effettuata entro l'orario indicato. Eventuali ritardi devono essere tempestivamente comunicati telefonicamente agli uffici dell'Unité.
2. È possibile prevedere il ritiro e la riconsegna delle chiavi e dell'autoveicolo in orari non coincidenti con l'apertura degli uffici dell'Unité, previo accordo con gli uffici stessi.
3. In sede di consegna dell'autoveicolo, il conducente è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di presa visione delle condizioni dell'autoveicolo e di accettazione delle clausole previste dal presente regolamento.
4. Nella dichiarazione sono annotate le eventuali osservazioni sullo stato del veicolo che il conducente ritiene formulare.
5. Nella dichiarazione sono altresì indicati i chilometri risultanti dal contachilometri.

Articolo 7 Documentazione e equipaggiamento

1. L'autoveicolo è consegnato corredato dei documenti necessari per la circolazione su strada, equipaggiato con pneumatici idonei alla stagione e con le relative dotazioni omologate, nonché:
 - a. libretto di garanzia, assistenza, uso e manutenzione della casa costruttrice;
 - b. moduli C.A.I. da usare in caso di sinistro;
 - c. disco orario;
 - d. kit di primo soccorso.
2. Non è consentito apportare alcun tipo di modifica alla meccanica e alla carrozzeria, né è possibile montare o smontare dall'autoveicolo, neppure parzialmente, particolari e accessori facenti parte dell'equipaggiamento originale.

Articolo 8 Fermo dell'autoveicolo su strada

1. In caso di avaria meccanica su strada o incidente, il conducente deve richiedere l'intervento del soccorso stradale telefonando al numero indicato nell'autoveicolo.
2. Se del caso, spetta all'utilizzatore allertare i soccorsi.

Articolo 9 Restituzione dell'autoveicolo e verifica dello stato dell'autovettura

1. L'utilizzo dell'autoveicolo deve essere effettuato con la diligenza del buon padre di famiglia, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per la cura e tutela del bene pubblico.
2. Al termine dell'utilizzo, l'autoveicolo deve essere restituito nello stato di conservazione del momento della consegna e alle medesime condizioni igieniche, salvo il deterioramento dovuto al normale uso, con i documenti e gli accessori in dotazione.
3. L'autoveicolo è consegnato dall'Unité con il serbatoio pieno e deve essere riconsegnato alle medesime condizioni, con oneri a carico dell'utilizzatore.
4. Sono addebitati all'Ente / Associazione richiedente:
 - a. i costi per il ripristino dell'autoveicolo e dei relativi allestimenti a seguito di danni non coperti dall'assicurazione, ivi compreso l'utilizzo non conforme alle disposizioni di legge o agli usi a cui l'autoveicolo è destinato;
 - b. eventuali interventi di ripristino delle condizioni igieniche;
 - c. tutti i costi derivanti dallo scorretto utilizzo dell'autoveicolo;
 - d. i costi per il ripristino dell'autoveicolo e dei relativi allestimenti a seguito di danni determinati da imperizia, incuria, dolo, colpa grave.
5. All'atto della riconsegna l'Unité, in contraddittorio con il conducente, effettua l'ispezione dell'autoveicolo, atta ad accertare le condizioni dello stesso; dell'avvenuta ispezione è data evidenza sottoscritta dalle parti.

Articolo 10 Interventi di manutenzione, assicurazioni e bolli

1. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la sostituzione degli pneumatici, sono a carico dell'Unité, così come i tagliandi relativi alla manutenzione programmata, così come indicati nel libretto e ai chilometraggi previsti.
2. Le spese di assicurazione e dei bolli auto, se e come dovuti, sono a carico dell'Unité.

Articolo 11 Altre spese

1. Sono a carico dell'Ente / Associazione richiedente, tutte le spese non poste a carico dell'Unité, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo pedaggi, parcheggio, rifornimento carburante, ecc....
2. L'Ente / Associazione richiedente ha facoltà di porre a carico del beneficiario del servizio esclusivamente le spese vive sostenute e documentabili.
3. Tenuto conto della gratuità dell'utilizzo dell'autoveicolo di proprietà dell'Unité, è fatto assoluto divieto all'Ente / Associazione richiedente, al conducente, all'accompagnatore, di quantificare e/o richiedere al beneficiario del servizio, qualsivoglia contropartita economica per il servizio stesso, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

Articolo 12 Sanzioni, contravvenzioni

1. L'Ente / Associazione utilizzatore rimborsa all'Unité eventuali sanzioni o contravvenzioni comminate e notificate all'Unité stessa, ferma la facoltà delle parti di contestare, qualora ne sussistano i presupposti, la contestazione elevata.

Articolo 13 Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice civile e alla normativa vigente in materia, se e in quanto applicabile.